

LA RESPONSABILITA' DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.

“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha, com'è noto, carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. In sostanza, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. ... E' ben vero, infatti, in linea generale, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., che: a) quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno; b) all'ipotesi del fortuito viene pacificamente ricondotto il caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonchè l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi; resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento”. (Cass. civ., Sez. III, 02/02/2006, n. 2284).

La recente sentenza della Cassazione qui riportata riepiloga i principi vigenti in tema di responsabilità per cose in custodia e di conseguente onere della prova.

E' interessante soffermarsi preliminarmente sulla richiamata funzione della norma in esame:

“funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa”. Si chiarisce così la ratio della responsabilità oggettiva¹[1], che assume particolare significato nell'ambito delle attività d'impresa (intendendosi come tali le attività frutto di una decisione economica e condotte con un minimo di continuità e organizzazione, quali quella svolta dalla convenuta, che gestisce da imprenditore un impianto sportivo ed ivi organizza attività sportive): essa consente di porre a carico dell'imprenditore il “passivo sociale” che egli crea, cioè il costo del rischio che l'attività dallo stesso svolta introduce nella società²[2] (in proposito è innegabile che detto rischio tipico, relativamente alla gestione di una piscina, è anche quello che gli utenti scivolino sulla pavimentazione resa scivolosa dall'acqua). L'imprenditore si trova nella posizione che gli consente di prevedere e calcolare il rischio e di affrontarlo razionalmente assicurandosi e traducendolo così in costo fisso della propria attività. Detto costo viene poi distribuito presso i clienti finali attraverso un corrispondente aumento di prezzo delle prestazioni rese.

¹[1] Tale deve considerarsi una responsabilità non fondata sulla colpa come quella prevista dall'art. 2051 c.c., se è vero, come è vero, che neppure la prova dell'assenza di colpa può superare la c.d. “presunzione di colpa” prevista dalla norma.

²[2] *“La giustificazione di questa responsabilità è collegata con la teoria economica della distribuzione di costi e profitti, quale condizione determinante delle scelte di produzione. Com'è noto le scelte di produzione vengono compiute per lo più in base a criteri economici: si produce un certo bene, usando un certo metodo, fintanto che il ricavo che ne deriva superi i costi. Queste scelte, compiute nell'ambito delle singole imprese, hanno anche un valore sociale, se e nella misura in cui il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa rispecchia effettivamente il valore prodotto e il valore distrutto da essa. Ora è chiaro che del valore distrutto dall'impresa fanno parte non solo le energie lavorative, il materiale impiegato, il logorio delle macchine, ma anche i danni che l'esercizio dell'impresa cagiona regolarmente a terzi. Perciò occorre concludere che, ove il sistema giuridico non attribuisca all'imprenditore il costo del rischio che egli crea, può accadere che metodi di produzione o singole imprese siano attivi dal punto di vista del singolo imprenditore, mentre dal punto di vista sociale siano passivi, distruggendo un valore maggiore di quello che producono, e si mantengano in vita in quanto una parte del loro passivo sociale venga pagato dal pubblico”* (Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*)